



CAVE CANEM
AGGREGATI PER L'EDILIZIA

CAVE CANEM srl Via Carducci, 46 - 64100 Teramo - P.IVA 01468320674
Cantiere e Sede Operativa: C.da Coccioli - 64012 Campi (TE)
Tel. 0861/56100 - Fax 0861/56121 - e-mail: cavecanemsrl@allce.it - pec: cavecanem@pec.it

Spett.le Regione ABRUZZO
Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A.
Oggetto:Giudizio N 2836 del 09/11/2017 Prot. N° 17172008 del 27/06/2017,

OSSERVAZIONI SCRITTE

Per la società CAVE CANEM S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore VALERIA CARACENI - nata ad Atri (TE) il 06.12.1972 e residente in Teramo alla Via Filippi Pepe, 6 Cod. Fisc. CRC VLR 72T46 A488B - con sede in Teramo alla Via Carducci, 64 Codice Fiscale e Partita IVA 01468320674.

*** ***** ***

Mediante atto assunto il **09/11/2017** e notificato il successivo **16/11/2017**, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, nell'esprimere il parere sulla domanda di coltivazione e ripristino ambientale di una cava di inerti a cielo aperto ubicata in Località Fosso Coccioli del Comune di Campi (TE), ha emesso il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i. sul seguente presupposto: *"non sono stati forniti elementi idonei a superare le criticità rilevate e segnalate nel giudizio n. 2748 del 21/02/2017, in relazione alla presenza della zona archeologica, del vincolo ex D.lgs 42/2004 art. 142 lett c) e del vincolo di pericolosità da scarpata del PAI"*.

Pertanto, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il Comitato CCR - VIA ha edotto la ditta richiedente del diritto di presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi ritenuti ostativi alla concessione del provvedimento definitivo, rinviandone l'assunzione al decorso del termine di dieci giorni e preannunciandone contestualmente l'esito sfavorevole in difetto dell'inoltro delle medesime osservazioni e/o dei documenti ovvero della loro valutazione negativa.

La scrivente, offrendo in comunicazione la seguente memoria scritta, intende valersi di tale facoltà, dunque accordata dall'ordinamento, rilevando che dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni deve esserne data ragione circostanziata nella motivazione del provvedimento finale.

Sotto un primo profilo si evidenzia che il Comitato CCR - VIA ha dunque individuato nella *"presenza di zona archeologica"* un limite alla concessione del provvedimento autorizzativo richiamando la previsione del PRG che attribuisce alla Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo il potere di rilasciare l'autorizzazione in ordine a qualsiasi lavoro che interessi comunque il sottosuolo.

Tuttavia, dalla verbalizzazione assunta in seno alla seduta del 09/11/2017 nonché dalla allegata relazione istruttoria, non risultano la convocazione e la partecipazione della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo.

A tal riguardo il procedimento - poiché relativo all'autorizzazione alla coltivazione e ripristino ambientale di un cava a cielo aperto talché il relativo progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale - si è concentrato nei lavori della conferenza di servizi.

Quest'ultima, per espresso dettato normativo ed in ossequio ad esigenze di carattere economico - industriale, tende a garantire la massima speditezza della procedura, benché complessa, e sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, incluse le valutazioni di carattere paesaggistico nonché quelle relative all'esistenza di vincoli di carattere storico-artistico e/o archeologico.

La conferenza di servizi è, quindi, innanzitutto un procedimento, nel quale si inseriscono valutazioni, pareri, determinazioni proprie di diverse Amministrazioni, preposte alla cura di differenti interessi pubblici, all'evidente scopo di snellire i tempi e le scansioni della procedura al fine di concentrarne l'esito in un unico provvedimento.

Ciò perché l'istituto della conferenza di servizi "assume, nell'intento della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente" (Corte Costituzionale, 11 luglio 2012, n. 179).

La conferenza è anche, dal punto di vista soggettivo, un insieme integrato, costituito, appunto dai soggetti portatori dei diversi interessi coinvolti.

Il senso di tale concentrazione (dell'attività procedimentale, del soggetto che la pone in essere e della portata del provvedimento finale) è quello di rendere possibile l'interazione delle valutazioni proprie delle diverse amministrazioni, alle quali è dato, nei lavori della conferenza, di prendere in considerazione, nell'esprimersi per quanto di propria competenza, delle considerazioni svolte dalle altre pubbliche amministrazioni, portatrici dei diversi interessi pubblici parimenti rilevanti nella valutazione globale dell'intervento proposto, e destinate a confluire nell'esito finale.

La sostanza del modulo procedimentale delineato dall'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e s. m. i., è, quindi, quello di rendere partecipi le varie amministrazioni delle valutazioni complessive circa l'intervento esaminato.

Deriva da quanto sopra che la conferenza di servizi trova il proprio senso nella partecipazione integrata di tutti i componenti necessari in tutte le fasi dei propri lavori, fino al provvedimento finale, di spettanza dell'amministrazione che ha indetto la conferenza e ne ha assunto la conduzione, alla quale è rimessa la responsabilità di rendere la decisione finale derivante dalla valutazione collegiale (Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2378).

Nel caso di specie lo stesso CCR – VIA, pur ritenendo preclusiva la presenza di zona archeologica, richiama la classificazione di tipo B di cui all'art.19.8 del PRG che dispone: *"ogni costruzione e/o manufatto, con qualsiasi destinazione d'uso e qualsiasi lavoro che interessi comunque il sottosuolo, necessita di autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, che potrà prescrivere saggi preventivi nelle aree interessate"*.

Ne discende che quest'ultima, in quanto titolare del potere di emettere la predetta autorizzazione e comunque di esprimere le valutazioni di carattere paesaggistico nonché quelle relative all'esistenza di vincoli di carattere storico-artistico, e/o archeologico, doveva

essere coinvolta nel procedimento, omissione che rileva sotto il profilo della violazione di legge.

Come noto, l'articolo 10 *bis* della legge n. 241/90, stabilisce l'obbligatorietà della comunicazione dei motivi ostativi – nei procedimenti ad istanza di parte – prima della formale adozione di un provvedimento negativo: la comunicazione è finalizzata alla instaurazione di una ulteriore fase di contraddittorio procedimentale, che si suole definire di contraddittorio c.d. predecisorio: il contraddittorio predecisorio consente al richiedente di articolare fino ad un momento prima del provvedimento negativo, ulteriori ragioni a sostegno della propria posizione di interesse legittimo e permette, al tempo stesso, una utile rimeditazione della vicenda alla amministrazione procedente alla quale vengono forniti nuovi elementi di valutazione che non possono essere ignorati.

L'istituto del preavviso di diniego, sorto con il chiaro intento di potenziare la dialettica procedimentale in una ottica di favore per il privato, finisce con l'assicurare che ogni momento del procedimento immediatamente precedente alla sua decisione terminativa sia utile all'amministrazione per pervenire alla scelta discrezionale migliore: per questa ragione, l'amministrazione deve prescegliere una condotta procedimentale capace di assicurare effettività al contraddittorio predecisorio piuttosto che giovare dello schermo protettivo fornito dall'art. 21 *octies* della Legge n. 241 del 1990, specie quando la riduzione a zero della discrezionalità amministrativa è tutt'altro che un esito scontato del procedimento (T.A.R. Lazio – Latina, sez.I, 19 maggio 2010, n. 876).

Il preavviso di rigetto (*rectius* la comunicazione) interrompe la fase procedimentale, segnando un preciso limite all'attività del responsabile del procedimento che deve necessariamente attenersi alla ripresa dei termini iniziali (evidenziando l'effetto interruttivo del termine) per la conclusione del procedimento (iniziano nuovamente a decorrere), atteso che l'interruzione dei termini è posta non già alla presentazione delle osservazioni, bensì alla comunicazione del progetto di diniego, osservando dunque che tale comunicazione si pone come il momento centrale del nuovo *sub* procedimento che viene a incardinarsi per effetto della determinazione volta a respingere la richiesta dell'istante: vi è la certezza che vi sia continuità della fase procedimentale, perché viene meno l'effetto interruttivo a favore di un arresto non definitivo del procedimento: una vera e propria quiescenza.

L'obiettivo mira a dar luogo ad un contraddittorio endo-procedimentale a carattere necessario, anticipando di fatto il meccanismo dialettico che ha luogo nel processo, e comporta, in capo all'Amministrazione, il conseguente obbligo di esplicitare, nella motivazione del provvedimento definitivo di carattere sfavorevole, le ragioni che portano a disattendere le controdeduzioni partecipative formulate dal privato.

*** ***** ***

Ciò posto, nella Sezione I del documento in questione emesso dal Comitato CCR – VIA (pagina 2 di 17) viene richiamato il giudizio 2748 del 21.02.2017 con il seguente parere "Rinvio a procedura VIA per le motivazioni seguenti":

- 1) L'area d'intervento presenta in generale elementi di criticità in quanto è classificata come zona archeologica nel PRG
 - A) Soggetta a parziale tutela dal PTP della Provincia di Teramo
 - B) Parzialmente interessata dal vincolo ex D.Lgs 42/2004, articolo 142 lettera c)
 - C) Interessata dal un pericolo scarpata PAI.
- 2) Nei pressi dell'area sono già presenti delle attività estrattive ed è necessario esaminare il possibile effetto cumulo, anche in relazione all'aumento del traffico

- 3) La relazione geologica si riferisce ad indagini piezometriche effettuate nel 2003
- 4) Non vengono dettagliati la tipologia ed i quantitativi di materiali utilizzati per il ripristino parziale.

In relazione a quanto sopra la scrivente Società CAVE CANEM SRL ha avviato la procedura VIA in questione.

Gli elaborati VIA inoltrati e Pubblicati sul Sito – Sezione “Elaborati VIA” (avvio della procedura) sono i seguenti:

6. Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione “Elaborati VIA” (avvio della procedura)
1. TAVOLA DI SCAVO
2. RELAZIONE TECNICO - ECONOMICA
3. TAVOLA DI RIPRISTINO
4. RELAZIONE RIPRISTINO
5. RELAZIONE GEOLOGICA
6. RELAZIONE AGRONOMICA
7. RELAZIONE SUL TRAFFICO
8. RELAZIONE PAESAGGISTICA
9. VERIFICA ASSOGGETTABILITA'
10. VERIFICA COMPATIBILITA' AMBIENTALE
11. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
12. SINTESI NON TECNICA cava Coccioli
13. Tavola coordinate
CAVE CANEM - GEDI. MASSUCCI PERIZIA GIURATA CAVA COCCIOLI
Cave Canem - Studio d'Impatto Ambientale cava Coccioli
Cave Canem Srl - All 1 Impatto Acustico cava Coccioli
Cave Canem Srl - All 2 rapporto delle indagini - sondaggio geognostico

Tramite il contenuto dei suddetti elaborati, la scrivente società ritiene di avere fornito elementi sufficienti ed idonei su tutti i punti precedentemente rappresentati da codesto Comitato CCR - VIA e tali, ad avviso di chi scrive e per quanto nella propria disponibilità, da far ritenere superate e/o chiarite le criticità in argomento.

Di seguito si esemplificano sinteticamente i singoli punti precedentemente indicati.

- 1) **Zona archeologica di tipo B)** di cui all'art.19.8 del PRG che dispone: *“ogni costruzione e/o manufatto, con qualsiasi destinazione d'uso e qualsiasi lavoro che interessi comunque il sottosuolo, necessita di autorizzazione preventiva da parte della Sovrintendenza Archeologica dell'Abruzzo, che potrà prescrivere saggi preventivi nelle aree interessate”.*

Tale aspetto è ampiamente richiamato ed evidenziato, in parte anche in maniera grafica, in alcuni degli elaborati progettuali:

Elaborato 8 – Relazione paesaggistica: *Nell'area gravano i seguenti vincoli, i cui limiti sono riportati nelle planimetrie e nelle sezioni di progetto, quindi relazionati all'intervento:*

Nel Piano Regolatore Comunale l'area ricade in :

- ZONA E Agricola (Art. 16 delle NTA) in cui l'attività estrattiva non è esclusa .

□ **AREE D'USO PUBBLICO E D'INTERESSE GENERALE Art. 19.8** La zona di salvaguardia archeologica, ZONA B necessita di autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo.

Elaborato 9 – Verifica Assoggettabilità: nell'elaborato sono inseriti i certificati di destinazione urbanistica dei mappali del Foglio 41 interessati all'intervento, nonché un richiamo specifico nel testo al vincolo archeologico e la Carta del Vincolo paesistico ed archeologico.

Elaborato 10 – Verifica Compatibilità Ambientale: nel testo sono inseriti richiami specifici al vincolo archeologico.

Elaborato 12 – Sintesi non tecnica: nel testo sono inseriti richiami specifici al vincolo archeologico.

Studio Impatto Ambientale: nel testo sono inseriti richiami specifici al vincolo archeologico.

Da tutto quanto sopra sintetizzato emerge chiaramente che la scrivente Società era ben cosciente dell'aspetto concernente il vincolo archeologico, dato è vero che ha richiamato in merito più volte l'attività del progettista dell'intervento alle indispensabili attenzioni al punto suddetto.

Ma appare anche altrettanto vero che, nell'ambito della procedura di V.I.A. il proponente dell'intervento soggetto ad autorizzazione (ndr: la scrivente Società) non risulta che possa autodeterminarsi a chiamare autonomamente in causa la Soprintendenza Archeologica per le attività di tutela, tecniche ed autorizzative di competenza, che rientrano nel più ampio quadro di confronto e di equilibrato temperamento dei vari interessi tutelati nell'ambito del procedimento.

D.Lgs 42/2004 e smi....Articolo 146 (Autorizzazione) 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione..... 5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge..."

In merito sembra potersi rilevare che, in punto di diritto, il decorso del prescritto termine di quarantacinque giorni per la pronuncia del parere da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004 non preclude affatto alla Soprintendenza stessa di provvedere e neppure sottrae al parere tardivo la sua ordinaria attitudine conformativa: non vi è infatti nell'invocato articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio alcuna espressa comminatoria di decadenza della Soprintendenza dall'esercizio del relativo potere una volta decorso il termine ivi previsto. In tal senso si è espressa autorevole giurisprudenza precisando all'uopo che, nel caso di mancato rispetto del termine fissato dall'art. 146, comma 5, il potere della Soprintendenza continua a sussistere: *"la perentorietà del termine riguarda non la sussistenza del potere o la legittimità del parere, ma l'obbligo di concludere la fase del procedimento"* (sezione VI, sentenza n. 4914/2013)". Così si è espresso il TAR....

Nelle parole dei giudici amministrativi riecheggiano quelle della Corte costituzionale espresse nella sentenza n° 262/1997: "... *Peraltro, con riguardo alla specifica argomentazione su cui insistono sia il collegio rimettente che il ricorrente, va precisato che il mancato esercizio delle attribuzioni da parte dell'amministrazione entro il termine per provvedere non comporta ex se, in difetto di espressa previsione, la decadenza del potere, né il venir meno dell'efficacia dell'originario vincolo....*".

Non solo l'art. 146 del Codice niente dice in ordine alla perdita del potere del Soprintendente in caso di mancato rispetto del termine di 45 giorni, ma addirittura il legislatore ha espressamente previsto il mutamento della natura del parere, da vincolante a meramente obbligatorio, esclusivamente in caso di positivo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano paesaggistico regionale....".

La sottoscritta, pertanto, non può far altro che sollecitare in proposito il CCR - VIA e/o chi per esso ad attivarsi in proposito.

A) **Parziale Tutela del PTP della Provincia di Teramo:** su questo aspetto, lo stesso CCR – VIA, a pagina 2 del proprio giudizio n° 2836, prende atto di quanto sostenuto e documentato negli elaborati progettuali inoltrati a suo tempo e cioè che l'attività estrattiva non è compresa fra quelle vietate.

B) **Parzialmente interessata dal vincolo ex D.Lgs 42/2004, articolo 142 lettera c)**
Sotto altro e distinto profilo il Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione di impatto ambientale ritiene ostativa al conseguimento del provvedimento favorevole la previsione, rectius il vincolo, portato dal decreto legislativo 42/2004, segnatamente dalla lettera C dell'articolo 142.

Tuttavia, nelle fasce di rispetto previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, la stessa normativa in rassegna reca espressa previsione portata dal terzo comma che, testualmente, recita:

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

Articolo 1.

1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto da 184 articoli e dell'Allegato A, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 22 gennaio 2004.

Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici

Art. 142. Aree tutelate per legge

(articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4. (omissis...)

Sovvengono inoltre, e con portata dirimente, le previsioni sancite dall'articolo 80 della legge regionale 18/2003 (testo vigente) comma 4-ter per quanto applicabili all'intervento in questione, considerato che il torrente Misigliano non risulta riportato nell'Allegato A della Legge Regionale 36/2015 (riportato di seguito), **talché l'area attuale di intervento, risulta esterna alla fascia del vincolo.**

Art. 80

Tutela delle coste.

1. **Fatte salve le disposizioni più restrittive previste da atti pianificatori generali o normativi vigenti**, gli interventi edilizi sono assoggettati alle seguenti limitazioni.
2. Lungo le coste marine e lacuali, l'edificazione, al di fuori del perimetro del centro urbano, è interdetta entro la fascia di metri duecento dal demanio marittimo o dal ciglio elevato sul mare ovvero dal limite demaniale dei laghi.
3. Lungo i corsi d'acqua riportati nell'**allegato A della L.R. 3 novembre 2015, n. 36** (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015), l'edificazione al di fuori del perimetro del centro urbano è interdetta entro una **fascia di metri centocinquanta** a partire da ciascuna delle relative sponde ovvero, nei tratti arginati, dai piedi esterni degli argini nonché dal confine dell'area demaniale qualora più esterna rispetto alle sponde o argini. Lungo il corso dei canali artificiali e nei tratti arginati a protezione di una portata di piena avente tempo di ritorno di almeno 200 anni, tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque da ciascuna sponda o piede esterno dell'argine.
- 3-bis. Per i corsi d'acqua nei quali il vigente Piano Stralcio di Bacino per la Difesa Alluvioni, redatto ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, individua e perimetra le fasce di pericolosità idraulica, fatta salva la identificazione della fascia di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo viene individuata una ulteriore distanza pari a metri venticinque dal limite esterno della "piena ordinaria", equivalente al perimetro della classe di pericolosità P4, qualora la fascia che ne risulti sia posta più esternamente rispetto a quella stabilita dal medesimo comma.
4. Agli effetti del presente articolo è definito "centro urbano":
 - il territorio integralmente o parzialmente edificato e provvisto delle opere di urbanizzazione primaria;
 - il territorio ricompreso all'interno di piani attuativi, vigenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni;
 - il territorio ricompreso nel P.P.A.
- 4-bis. Sono comunque tenuti al rispetto della fascia di salvaguardia stabilita dai commi 3 e 3-bis gli interventi previsti nei piani attuativi di cui al comma 4 qualora detti piani non abbiano i requisiti di cui al primo punto del comma 4 e i relativi titoli abilitativi ai fini edificatori vengano rilasciati successivamente all'entrata in vigore del presente comma.
- 4-ter. Ad eccezione dei canali artificiali, la fascia di interdizione stabilita dai commi 3 e 3-bis è **ridotta a cinquanta metri** nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 per ogni destinazione d'uso ovvero di ampliamento o completamento di esistenti edificazioni ad uso industriale o artigianale **nonché per qualsiasi tipologia di edificazione lungo i corsi d'acqua non riportati nell'allegato A della L.R. 36/2015.**
5. Le limitazioni stabilite ai precedenti commi non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche, di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico.
6. All'interno del perimetro del centro urbano l'edificazione è interdetta entro una fascia di 10 metri dagli argini dei corsi d'acqua o da ciascuna sponda nei tratti non arginati. Per i corsi d'acqua aventi le caratteristiche di cui al comma 3-bis, le fasce di salvaguardia del presente comma si individuano con le modalità stabilite dal medesimo comma 3-bis ([150]) ([151]).

L.R. 3 novembre 2015, n. 36

Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015. (Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 45/6 del 27 ottobre 2015, pubblicata nel BURA 6 novembre 2015, n. 121 Speciale ed entrata in vigore il 7 novembre 2015) Testo vigente (in vigore dal 08/03/2016)

Competenza regionale in materia di polizia idraulica ed intervento sui corsi d'acqua

ELENCO

	Corso d'acqua	Competenza regionale
1.	Fiume Tronto	asta principale a confine con la Regione Marche
2.	Torrente Vibrata	dalla sorgente alla foce
3.	Fiume Salinello	dalla sorgente alla foce
4.	Fiume Tordino	dalla sorgente alla foce
5.	Torrente Vezzola	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tordino
6.	Torrente Fiumicino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tordino
7.	Fiume Vomano	dalla sorgente alla foce
8.	Torrente Mavone	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Vomano
9.	Torrente Piomba	dalla sorgente alla foce
10.	Fiume Fino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tavo
11.	Fiume Tavo	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Fino
12.	Fiume Saline	dalla confluenza Fino-Tavo alla foce
13.	Fiume Aterno	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
14.	Torrente Raio	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Aterno
15.	Fiume Vetolo	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Aterno
16.	Fiume Vera	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Aterno
17.	Fiume Sagittario	dal lago di Scanno alla confluenza con il fiume Aterno
18.	Fiume Gizio	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Sagittario
19.	Fiume Pescara	dalle sorgenti alla foce
20.	Fiume Giardino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
21.	Fiume Tirino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
22.	Fiume Orta	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
23.	Fiume Lavino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
24.	Torrente Cigno	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
25.	Fiume Nora	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
26.	Fiume Alento	dalla sorgente alla foce
27.	Fiume Foro	dalla sorgente alla foce
28.	Torrente Dendalo	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Foro
29.	Torrente Arielli	dalla sorgente alla foce
30.	Torrente Moro	dalle sorgenti alla foce
31.	Torrente Feltrino	dalla sorgente alla foce
32.	Fiume Sangro	dalla sorgente alla foce
33.	Fiume Aventino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Sangro
34.	Fiume Osento	dalla sorgente alla foce
35.	Fiume Sinello	dalla sorgente alla foce
36.	Fiume Trigno	asta principale al confine con la Regione Molise
37.	Torrente Treste	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Trigno
38.	Fiume Liri	dalla sorgente al confine con la Regione Lazio
39.	Fiume Giovenco	dalla sorgente all'incile
40.	Fiume Salto	dalla sorgente al confine con la Regione Lazio
41.	Fiume Imele	dalla sorgente alla confluenza con il Salto
42.	Fiume Turano	dalla sorgente al confine con la Regione Lazio

Note all'Allegato A:

Allegato così modificato dall'art. 8, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 8. Vedi l'allegato originale. *(omissis)*

In altri termini è la stessa previsione portata dall'articolo 142 del D.Lgs 42/2004 che rinvia alla legislazione regionale la facoltà di individuare i siti in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici talché, avuto riguardo al caso di specie, trova indubbia operatività il dettato normativo dell'articolo 80 della L.R. 18/1983 e s.m.i. nella parte in cui riduce l'interdizione entro una fascia di 50 m dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale.

Ne diviene, sotto tale angolazione prospettica, che l'area di intervento è esterna rispetto alla fascia vincolata.

Va ribadito che in tal senso risultano redatti il progetto dell'intervento e tutti gli altri documenti allegati allo stesso, elaborati dal tecnico progettista Geologo Dott. Mario Massucci, sulla cui professionalità e competenza in materia la scrivente Società non può che fare legittimo affidamento.

In particolare l'aspetto relativo al vincolo postulato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, concernente le fasce di rispetto riferibili al il Torrente Misigliano, è stato riportato nei seguenti elaborati progettuali:

Elaborato 1 – Tavola di scavo: Planimetria stato di fatto, Carta delle misure.

Elaborato 2 – Relazione Tecnica-Economica:Pagina 7....l'attuale area d'intervento risulta esterna alla fascia di vincolo prevista dalla Legge Galasso....

Elaborato 3 – Tavola di Ripristino: Planimetria Stato di ripristino

Elaborato 4 – Relazione Ripristino: Viene ripetuto che l'area di ripristino è esterna alla fascia di vincolo prevista dalla Legge Galasso....

Elaborato 8– Relazione Paesaggistica: Viene ripetuto che l'area interessata all'intervento sul lato del Torrente Misigliano è esterna alla fascia di vincolo prevista dalla Legge Galasso....

Elaborato 9– Verifica di Assoggettabilità : Viene ripetuto che l'area interessata all'intervento sul lato del Torrente Misigliano è esterna alla fascia di vincolo prevista dalla Legge Galasso....

Elaborato 10 – Verifica Compatibilità Ambientale : Viene ripetuto che l'area interessata all'intervento sul lato del Torrente Misigliano è esterna alla fascia di vincolo prevista dalla Legge Galasso....

Elaborato 12 – Sintesi non Tecnica : Viene ripetuto che l'area interessata all'intervento sul lato del Torrente Misigliano è esterna alla fascia di vincolo prevista dalla Legge Galasso....

Per tutto quanto sopra esposto la scrivente Società ritiene che l'intervento proposto non abbia la necessità di acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica di competenza comunale.

Ad ogni buon fine si dichiara la disponibilità a riesaminare in dettaglio tale aspetto con il progettista dell'intervento ed eventualmente con gli uffici competenti del Comune di Campli (Te).

C) Interessata dal un pericolo scarpata PAI. Quanto al vincolo di pericolosità da scarpata del PAI, la scrivente Società ha avuto già modo di far rilevare come l'area oggetto dell'intervento risulti esterna alle perimetrazioni del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale abruzzese e del bacino interregionale del fiume Sangro (L.R. 183/1989).

Tuttavia dalla cosiddetta Carta della Pericolosità emerge che la zona ricade nell'ambito di influenza delle imitazioni di cui all'articolo 20 - Scarpe morfologiche (PS) delle Norme

Tecniche del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico - della Regione Abruzzo poiché l'orlo superiore delle sponde del Torrente Misigliano, che delimita a Nord l'area, è stato individuato dall'apposito grafismo lineare, tracciato con colorazione azzurra ed indicante "Aree interessate da Dissesti tipo Scarpata".

L'Art. 20, rubricato scarpate morfologiche delle norme di attuazione, al comma 2 stabilisce che in corrispondenza delle fasce di rispetto e scarpate sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'articolo 14, gli interventi di cui all'articolo 15 comma 1, ad esclusione dei punti K ed M, gli interventi di cui all'articolo 16 comma 1 e gli interventi di cui all'articolo 17 comma 1.

La stessa disposizione, al successivo terzo comma, prescrive che l'eliminazione delle condizioni di pericolosità costituisce di fatto eliminazione di vincoli derivanti dall'applicazione dei precedenti commi del presente articolo.

Ora, nel caso di specie, come già illustrato nella sintesi elaborata dal geologo Mario Massucci, l'intervento progettato rappresenta un intervento in grado di ridurre la pericolosità gravitativa e/o erosiva, mitigando in tal modo il rischio intrinseco.

Infatti, al termine dello sfruttamento si procederà ripristino ambientale; verrà creato un versante regolare ed omogeneo, raccordato con quelli ad est e ad ovest, con inclinazione variabile verso il centro della valle del Torrente Misigliano, ed acclività ben al di sotto del limite della lavorabilità con mezzi agricoli; si prevede infatti che al termine del ripristino ambientale riprenderà l'attività agricola, previa preparazione del suolo.

Verranno pertanto, all'esito dell'intervento, eliminati tratti con pendenza eccessiva, che rappresentano elementi morfologici di pericolo, migliorando l'assetto del territorio.

Pertanto il ripristino, al termine dell'estrazione, può essere considerato un intervento in grado di ridurre la pericolosità gravitativa e/o erosiva, mitigando in tal modo il rischio intrinseco, quindi risulta tra gli interventi ed opere ammesse, in accordo con l'articolo 14 comma 1 lettera a) che dispone che, nelle aree a pericolosità molto elevata sono consentiti, in ogni caso, le opere e gli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio della pericolosità gravitativa e/o erosiva.

In altri termini, avuto riguardo alla criticità fatta rilevare dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, nell'ambito del procedimento è stata acquisita la fattibilità dell'intervento sul rilievo che, al termine lo stesso, l'attuale fattore di pericolosità e di rischio da scarpata, verrà quindi eliminato.

2) Possibile effetto cumulo e Possibile aumento di traffico

3) Relazione Geologica:

In merito al rilievo che la relazione geologica si riferisce ad indagini piezometriche effettuate nel 2003 e che la stessa risulta integrata con un solo sondaggio a carotaggio continuo attrezzato a piezometrico effettuato nel 2017, la sottoscritta Società s'impegna a far effettuare e a produrre a breve termine almeno altri due carotaggi analoghi a quello del 2017 da effettuare in posizioni significative dell'area d'intervento.

4) Dettaglio tipologia e quantitativi dei materiali da utilizzare per il ripristino parziale.

In merito ai punti 2) e 4) di cui sopra la scrivente Società ritiene che i due temi in argomento siano stati trattati ampiamente e in modo circostanziato in più parti dei

numeroso elaborati di progetto riportati anche nella comunicazione di codesto CCR – VIA e ai quali si rimanda.

Si resta comunque a disposizione per eventuali possibili integrazioni mirate di qualche aspetto di dettaglio che fosse effettivamente significativo ai fini delle valutazioni di codesto CCR-VIA.

Distinti saluti.


Cave Canem srl
CAVE CANEM S.r.l.
AGGREGATI PER L'EDILIZIA



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0298804/17	23/11/2017	PEC	Mittente: CAVECANEM@PEC.IT	

Oggetto: CCR-VIA: INVIO OSSERVAZIONI A VOSTRO GIUDIZIO 2836 DEL 09.11.2017

Impronta: FDC2A0C791D3349F3354112EA875ADAA29A937A0D8DC889FF79A1600CC9ED6E2

